

Conversione in legge del D.L. Energia. Novità per il mondo delle energie rinnovabili e semplificazione iter autorizzativi

1. Premessa

La legge 27 aprile 2022, n. 34 ha convertito in legge il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante “*Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali*” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 2022 (il “**D.L. Energia**”).

2. Ambiti di intervento

Le novità introdotte interessano diverse materie e sono riconducibili a cinque distinte finalità volte all’introduzione di: (i) misure di contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale; (ii) misure strutturali e di semplificazione in materia energetica; (iii) misure per il rilancio delle politiche industriali; (iv) misure finanziarie in favore delle regioni e degli enti territoriali; (v) ulteriori misure urgenti.

Il presente contributo si focalizza sull’introduzione di misure strutturali e di semplificazione in materia energetica avuto particolare riguardo alle novità introdotte in materia di¹:

- ✓ [Aree idonee per l’installazione degli impianti fotovoltaici;](#)
- ✓ [Semplificazione per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili;](#)
- ✓ [Installazione impianti fotovoltaici e termici sugli edifici;](#)
- ✓ [Autoconsumo;](#)
- ✓ [Sviluppo impianti fotovoltaici in area agricola;](#)
- ✓ [Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative per gli impianti off-shore.](#)

3. Energie rinnovabili

In estrema sintesi, queste le principali novità in materia di semplificazione delle procedure autorizzative per gli impianti FER.

3.1 Aree idonee per l’installazione degli impianti fotovoltaici

Gli articoli 12 e 18 rubricati rispettivamente “*Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee*” e “*Individuazione di ulteriori aree idonee per l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili*” hanno aggiornato la disciplina introdotta dal D.Lgs. 199/2021 per l’individuazione e l’installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili nelle aree idonee, anche ampliando l’elenco delle aree considerate idonee *ope legis*.

¹ Per la lettura del testo coordinato del D.L. Energia si rinvia al seguente [link](#).

- ✓ **Aggiornamento delle Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili:** A seguito dell'entrata in vigore della disciplina statale e regionale per l'individuazione di superfici e aree idonee, le linee guida per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili verranno aggiornate con apposito decreto del Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero della cultura e previa intesa in sede di Conferenza unificata.
- ✓ **Individuazione delle aree idonee:** Nella definizione dei criteri e dei principi per l'individuazione delle aree idonee devono essere privilegiate anche le aree a destinazione industriale e artigianale, per servizi e logistica.
- ✓ **Aree idonee *ope legis*:** Nelle more dell'individuazione delle aree idonee da parte dei decreti interministeriali, sono aree idonee *ope legis* per l'installazione di impianti fotovoltaici anche:
 - i siti dove sono già presenti impianti fotovoltaici sui quali sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione;
 - le aree classificate agricole i cui punti distino non più di 300 metri da zone a destinazione industriale;
 - le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
 - le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 150 metri;
 - i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali.
- ✓ **La natura del parere della competente autorità paesaggistica nel procedimento di VIA:** La competente autorità paesaggistica si esprime con parere obbligatorio e non vincolante nei procedimenti di autorizzazione di impianti di alimentati a fonti rinnovabili su aree idonee, compresi i procedimenti per l'adozione del provvedimento di VIA.
- ✓ **Regimi autorizzativi nelle aree idonee:** Nelle aree idonee i regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse nonché, senza variazione dell'area interessata, per il potenziamento, il rifacimento e l'integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse sono disciplinati come segue:
 - a. **per impianti di potenza fino a 1 MW:** si applica la dichiarazione di inizio lavori asseverata (la "DILA") per tutte le opere da realizzare su aree nella disponibilità del proponente;
 - b. **per impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW:** si applica la procedura abilitativa semplificata (la "PAS");
 - c. **per impianti di potenza superiore a 10 MW:** si applica la procedura di Autorizzazione Unica (la "AU").

N.B. I regimi autorizzativi illustrati nel presente punto, si applicano su richiesta del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.L. Energia².

2 Resta salva la disciplina speciale prevista in relazione a: (i) impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW localizzati in specifiche aree, quali quelle a destinazione industriale, le discariche bonificate, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento (articolo 6, comma 9-bis del D.Lgs. 28/2011); (ii) modifiche e sostituzione dei moduli degli impianti fotovoltaici che comportano una variazione delle volumetrie di servizio non superiore al 15 per cento e una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 20% e per gli impianti su edifici, interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici che non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati (articolo 6-bis del D.Lgs. 28/2011); (iii)

- ✓ **Disciplina transitoria:** Nelle more dell'individuazione delle aree idonee, agli impianti che si trovino in aree non soggette a vincolo e non rientranti in aree dichiarate non idonee ai sensi della normativa regionale, per i quali, alla data di pubblicazione del D.L. Energia, sia in corso un procedimento di autorizzazione, si applica la procedura autorizzativa di cui all'articolo 22 del D.Lgs. 199/2021³.

3.2 Semplificazione per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili

L'art. 9 rubricato "*Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili*" ha snellito la disciplina delle procedure per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

- ✓ **Semplificazioni per le opere di modifica agli impianti FER:** Nel caso di interventi di modifica non sostanziale che comportino un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell'area occupata, la realizzazione delle opere connesse è assoggettata a DILA ai sensi dell'art. 6-bis del D.Lgs 28/2011.
- ✓ **Estensione della PAS alle opere di connessione in alta tensione:** La PAS si applica anche per la realizzazione delle opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione relative agli impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale.
- ✓ **PAS per gli impianti di potenza fino a 10 MW in aree idonee:** La PAS si applica anche ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare in aree idonee di potenza fino a 10 MW.
- ✓ **PAS per impianti agrivoltaici:** La PAS si applica anche agli impianti agrivoltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli sollevati da terra con possibilità di rotazione che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale.
- ✓ **Soglie limite per la verifica di assoggettabilità a VIA:** In caso di:
 - (i) impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale;
 - (ii) progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare in aree idonee di potenza fino a 10 MW;
 - (iii) impianti agrivoltaici che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale.

Se il proponente dichiara che le aree si trovano fuori dalle aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 al DM 10 settembre 2010, il limite per il procedimento di assoggettabilità alla VIA è elevato a 20 MW.

installazione di impianti fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e opere funzionali alla connessione alla rete elettrica (articolo 7-bis, comma 5).

3 L'art. 22 D.Lgs. 199/2021 prevede che nei procedimenti autorizzativi per la realizzazione di impianti su aree idonee (i) il parere della competente autorità paesaggistica è obbligatorio ma non vincolante e (ii) i termini sono ridotti di un terzo.

- ✓ **Applicabilità DILA agli impianti fotovoltaici con moduli a terra di potenza elettrica inferiore a 1 MW in aree idonee:** La DILA si applica agli impianti fotovoltaici con moduli a terra di potenza elettrica inferiore a 1 MW, nonché alle opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti situati in aree idonee, non sottoposte alle norme di tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e al di fuori delle zone a carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale (Zona A ai sensi dell'Art. 2 del D.M. n. 1444/1968), per la cui realizzazione non sono previste procedure di esproprio.

3.3 Installazione impianti fotovoltaici e termici sugli edifici

- ✓ **Semplificazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici e termici sugli edifici:** Ai sensi dell'Art. 9, comma 1, l'installazione, con qualunque modalità, anche nelle zone a carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale (Zona A ai sensi dell'Art. 2 del D.M. n. 1444/1968) di impianti fotovoltaici e termici sugli edifici, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, **ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all'interno dei comprensori sciistici, e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti, sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati**, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Codice dei Beni Culturali.

Al contrario, per gli impianti installati su immobili e in aree che, con apposito provvedimento amministrativo, sono stati dichiarati di notevole interesse pubblico, gli interventi sono consentiti previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente.

Tale autorizzazione non risulta necessaria - e quindi si applica la disciplina della manutenzione ordinaria descritta - in caso di installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.

- ✓ **Definizione modello unico per impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW:** L'Art. 10 rubricato "*Definizione di un modello unico per impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW*" estende il modello unico previsto dall'art. 25, co. 3, lett. a) del D.Lgs. 199/2021, agli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW.

In particolare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del D.L. Energia, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dovrà individuare tramite apposito decreto le condizioni e le modalità per l'estensione del modello unico semplificato.

3.4 Autoconsumo

L'articolo 10 *ter*, rubricato "*Misure per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e per il contenimento dei prezzi energetici*" ha parzialmente ridisegnato la disciplina introdotta dal D.Lgs.199/2021 in materia di autoconsumo.

- ✓ **Autoconsumo a 10 km:** È autoconsumatore di energie rinnovabile anche chi produce e accumula energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati **presso edifici o in siti diversi** da quelli presso il quale l'autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell'autoconsumatore stesso. In tal caso, l'impianto può essere direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 km al quale non possono essere allacciate utenze diverse.

- ✓ **Accesso agli incentivi:** L'autoconsumatore di energia rinnovabile - che utilizza la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti da fonti rinnovabili e la consuma nei punti di prelievo nella propria titolarità – può accedere agli strumenti di incentivazione per la condivisione dell'energia (autoconsumo collettivo o comunità energetiche), di cui all'articolo 8 del D.Lgs.199/2021, e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) dello stesso decreto⁴.

3.5 Sviluppo impianti fotovoltaici in area agricola

L'art. 11 rubricato *“Regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola”* modifica in parte la disciplina contenuta all'art. 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito con Legge n. 27/2012) in materia di impianti agrivoltaici.

- ✓ **Profili incentivanti per impianti fotovoltaici in area agricola:** La condizione di accesso agli incentivi per gli impianti agrivoltaici è che siano subordinati alla realizzazione di sistemi di monitoraggio da adottare sulla base di Linee guida che devono essere adottate entro 30 giorni dall'entrata in vigore del D.L. Energia, dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), in collaborazione con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
- ✓ **No installazione impianti fotovoltaici per 10 anni su terreni ove insistono impianti agrivoltaici:** Non possono essere oggetto di ulteriori richieste di installazione di impianti fotovoltaici per 10 anni successivi al rilascio degli incentivi statali le particelle su cui insistono gli impianti agro-voltaici con montaggio dei moduli elevati da terra con possibilità di rotazione anche a seguito di frazionamento o trasferimento a qualunque titolo dei relativi terreni.

3.6 Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative per gli impianti off-shore

L'articolo 13 rubricato *“Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative per gli impianti offshore”* ha semplificato le procedure per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica offshore.

- ✓ **Autorizzazione Unica anche per le opere di connessione:** La disciplina dell'AU⁵ si applica non solo agli impianti off-shore **ma anche per le opere di connessione alla rete dei medesimi**.
- ✓ **Semplificazioni procedurali:** Nei procedimenti di autorizzazione degli impianti di alimentati da fonti rinnovabili off-shore localizzati anche nelle aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l'insediamento dei medesimi impianti (i) il parere dell'autorità competente in materia paesaggistica è obbligatorio ma non vincolante e (ii) i termini procedurali sono ridotti di un terzo.
- ✓ **Divieto di moratorie:** Nelle more dell'individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione per le domande già presentate anche con riferimento alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l'insediamento di impianti off-shore.

4 Invece, nel caso in cui l'autoconsumatore (i) realizzi un impianto di produzione a fonti rinnovabili direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale o (ii) realizzi un impianto direttamente connesso all'utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 km, quest'ultimo può accedere agli strumenti di incentivazione relativi agli impianti di potenza superiore a 1 MW (articolo 6 del D.Lgs.199/2021), ai piccoli impianti (articolo 7 del D.Lgs.199/2021) e alla condivisione dell'energia (articolo 8 del D.Lgs.199/2021).

5 Per gli impianti off-shore l'AU è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica di concerto il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e sentito, per gli aspetti legati all'attività di pesca marittima, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (e non più dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima).

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi. Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Ottaviano Sanseverino
Partner

Co-Responsabile dipartimento
Energia e Infrastrutture
Milano
+39 02 763741
osanseverino@gop.it

Francesco Puntillo
Partner

Co-Responsabile dipartimento
Energia e Infrastrutture
Roma
+39 06 478751
fpuntillo@gop.it

Giuseppe Velluto
Partner

Co-Responsabile dipartimento
Diritto Amministrativo
Milano
+39 02 763741
gvelluto@gop.it

Elisabetta Gardini
Partner

Diritto Ambientale
Milano
+39 02 763741
egardini@gop.it

Teodora Marocco
Partner

Diritto Ambientale
Milano
+39 02 763741
tmarocco@gop.it

Stefano Cunico
Partner

Diritto Amministrativo
Milano
+39 02 763741
scunico@gop.it

Gianfranco Toscano
Partner

Diritto Amministrativo
Milano
+39 02 763741
gtoscano@gop.it

Angelo Crisafulli
Counsel

Energia e Infrastrutture
Roma
+39 06 478751
acrisafulli@gop.it

Guido Reggiani
Counsel

Diritto Amministrativo
Milano
+39 02 763741
greggiani@gop.it



INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni & Origoni (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni & Origoni, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.